

Rep. n. 433



COMUNE DI MONTEMESOLA

(Provincia di Taranto)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOTTO IN DIRITTO
DI PROPRIETA' NEL P.I.P. 2° COMPARTO, AI SENSI
DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865.

Reg. a Taranto
il 05/04/17
n. 22

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre addì quindici del mese di
dicembre in Montemesola e nell'Ufficio del
Segreterio Comunale innanzi, a me Dott. Giuseppe
Salvatore ALEMANNO, Segretario del Comune di
Montemesola, autorizzato ai sensi dell'art. 17, L.
127/97 a rogare i contratti nell'interesse del
Comune, sono personalmente comparsi e si sono
costituiti in questo Atto i Signori:

ENRIQUEZ Andrea, nato a Grottaglie (TA) il
01.02.1947 Responsabile Servizio Tecnico del
Comune di Montemesola - C.F. 80010090738, in nome e
per conto del quale dichiara di agire in questo
Atto, giuste delibere di C.C. nn. 17-28-62/97,
esecutive;

1. Il Sig. REALE Pasquale, nato a Sogliano
Cavour (LE) il 15/09/1953 e residente a Taranto
alla Via Campania n. 33 (P.I. 00312710734) Le
parti, della cui identità io Segretario rogante
sono personalmente certo, previa rinuncia

DITTA REALE PASQUALE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
AI SENSI DEL
D.P.R. N. 445/2000
DATA 25/05/2017

all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto appresso.

Premesso che con deliberazione C.C. n.128 del 13/09/1989 esecutiva è stato adottato il P.I.P. 2° comparto, definitivamente approvato poi con successiva deliberazione C.C. n.35 del 14.2.1990, presa atto n. 6597 del 12.3.1990, nonché ridefinito con deliberazione C.C. n.52 del 2.8.1991 e C.C. n.53 del 10.9.1991 (le delibere di C.C nn. 35/90 52/91 e 53/91 sono già allegate al contratto rep. n. 337/98 registrato il 28/10/98 al n. 4205). Che per le aree costituenti il P.I.P. 2° comparto il Comune ha già acquisito il titolo di proprietà giusta atto rep. n. 213 del 29.7.1992, registrato a Taranto il 11.8.1992 al n.3654;

Che da parte del sig. REALE Pasquale, prima meglio generalizzato è stata inoltrata al Comune apposita istanza ad ottenere in concessione col diritto di proprietà di due lotti di terreno compresi nel P.I.P. 2° comparto, della superficie di mq. 2400, contraddistinti con i nn. 1-2-6-7;

Che l'istanza anzidetta è stata accolta con deliberazioni G.C. n. 206 in data 10/11/1999, e G.C. n.95 del 12/05/2000, regolarmente esecutive.

Che negli anzidetti lotti dovranno essere



Handwritten signature: Pasquale Reale

realizzati dei laboratori secondo i progetti allegati e che inoltre dovrà essere realizzata la sistemazione dell'area libera da costruzione secondo le norme di attuazione e gli allacciamenti ai pubblici servizi;

ESOLA (TA)
Che per la realizzazione del complesso unitario e organizzato, il Signor REALE Pasquale, d'ora in avanti indicato nel presente atto come "CONCESSIONARIO", intende assumere i relativi impegni, con le prescrizioni, modalità e criteri risultanti dall'art. 35 della legge n. 865/71 e dalle norme di attuazione del P.I.P.;

Che a tal fine si unisce alla presente convenzione la documentazione relativa ai presupposti ed agli atti della procedura fin qui svolta ed in particolare:

- 1) delibera d'approvazione del P.I.P.;
- 2) documenti sull'esproprio dell'area;
- istanza di cessione dell'area;
- 3) delibere di accoglimento dell'istanza di cessione in diritto di proprietà;
- 5) planimetria dell'area interessata;
- 6) progetti di costruzione degli edifici;

EMESOLA (TA)
TUTTO CIO' PREMESSO,
considerato e descritto, è da valere come parte

REALE Pasquale

integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, convengono e stipulano:

ART .1

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

Il Comune di Montemesola cede al Sig. REALE Pasquale il diritto di proprietà sull'area compresa nel P.I.P., di mq.4.800,00 ed in planimetria con i nn. 1-2-6-7;

Il diritto di proprietà è conferito per costruire sull'area un laboratorio per attività produttive secondo la normativa di piano, realizzare i servizi e le opere di urbanizzazione nell'ambito dell'area di pertinenza ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 e del progetto di cui al punto 6 della su estesa premessa.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il concessionario Sig. REALE Pasquale si impegna a pagare al Comune di Montemesola, secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5 la somma di £. 154.560.000 quale corrispettivo della cessione dell'area di cui al precedente articolo e quale corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune e secondo le modalità e i criteri fissati nei

MONTESOLA (TA)

MONTESOLA (TA)

[Handwritten signature: REALE Pasquale]



successivi artt. 4 e 5.

Il prezzo di cessione è stato determinato in rapporto alla superficie da concedere ed in rapporto all'intera spesa occorrente per l'attuazione del piano, il cui programma è stato aggiornato con delibera C.C. n. 2 del 27/2/1999 e n. 14 del 29/02/2000, secondo quanto prescritto dall'art. 14 della legge finanziaria n. 55/1983 del 28/2/1983.

Il concessionario medesimo s'impegna, inoltre, in conformità delle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione - a sua cura e spese dell'edificazione dell'area oggetto della presente convenzione ed il trasferimento al Comune delle opere di urbanizzazione; il tutto come segue:

- 1 - EDIFICAZIONE -realizzazione di un laboratorio per complessivi mc. $(5.057+4.094)= 9.151$, con osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi art. 3 e 6.
- 2 -URBANIZZAZIONE -Sistemazione a verde e a parcheggio secondo le vigenti norme di attuazione del piano.

Il proprietario s'impegna inoltre a cedere o a locare il laboratorio realizzato, nel rispetto

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



delle condizioni e secondo le modalità precisate
nei successivi articoli.

ART. 3

PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

Il diritto di proprietà, come sopra conferito, è
esercitato nei limiti e con le modalità fissate
dalla presente convenzione, secondo i principi
generali e le norme vigenti in materia.

Il diritto è esteso:

- alla realizzazione delle costruzioni destinate ad
laboratori per attività produttive e relativi
servizi;

- al mantenimento e godimento delle stesse
costruzioni e relative aree di pertinenza, in
favore dei concessionari e i suoi aventi causa;

alla realizzazione delle opere di sistemazione
nell'ambito dell'area di pertinenza del lotto.

Tutte le aree, edifici, manufatti e impianti
rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di
utilizzo indicate nella presente convenzione.

ART. 4

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Il corrispettivo della concessione del diritto di
proprietà convenuto nella somma di L.154.560.000 è

ESOLA (7)

ESOLA (7)



così costituito:

a) L. 7.370 al mq. per complessive L. 35.376.000

quale costo di acquisizione delle aree da parte del

Comune; salvo conguaglio in rapporto alla nuova

legge in materia espropriativa da notificare

all'interessato e da corrispondere entro 60 giorni

dalla data di notifica;

b) L. 24.530 per ogni mq. di superficie fondiaria

del lotto per complessive L. 119.184.000 quale

corrispettivo del costo delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare

a cura del Comune.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il proprietario si impegna al pagamento dei corrispettivi per la cessione in proprietà e del corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondo le seguenti modalità:

a) f. 35.376.000 quale corrispettivo per acquisizione suolo all'atto della firma della presente convenzione e comunque già versate con:

1. quietanza n. 401 del 22/06/2000 dell'importo di f. 24.040.000 da cui occorre detrarre f. 640.000 per spese di frazionamento;

2. quietanza n. 871 del 29/12/99 dell'importo

EMESOLA (TA)

EMESOLA (TA)

[Handwritten signature and stamp]

di f. 23.708.000 da cui occorre detrarre f. 640.000
per spese di frazionamento

3. quietanza 221 del 25/11/03 dell'importo di
f. 7.669.700

4. quietanza n. 222 del 25/11/03 dell'importo
di f. 7.533.600

5. quietanza n. 222 del 25/11/03 dell'importo
di f. 9.459.900, sempre assoggettabile a conguaglio
secondo quanto indicato dal precedente art. 4.

b) quanto a f. 119.184.000 il concessionario, il
concessionario ha già versato sempre con quietanze
sopra indicate la somma di f. 35.323.180 ed ha
chiesto di differire il pagamento della differenza
ad un anno dalla data della data della firma della
presente convenzione ai sensi della deliberazione
C.C. n. 37 del 14/02/1990, e si impegna ad
effettuare i pagamenti nel modo seguente:

f. 35.323.180 al 30% già versate giuste quietanze
sopra indicate;

f. 83.428.840 pari al 70%, entro un anno dalla data
di stipula della presente convenzione.

Si da atto che il concessionario, per l'importo di
f. 83.428.840 ha prestato a favore del Comune,
fidejussione assicurativa n.06007378 rilasciata in
data 28/11/2003 dalla società GAN ITALIA S.p.A. e



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

valida fino al 28/11/2004 e n. 06007379 rilasciata
in data 28/11/2003 dalla GAN ITALIA S.p.A. e valida
sino al 28/11/2004.



ART. 6

MODALITA'; PRESCRIZIONI, CARATTERISTICHE E TERMINI
DELLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI.


Il laboratorio dovrà corrispondere alle
caratteristiche definite dal progetto che è parte
integrante della presente convenzione.

I lavori di costruzione del laboratorio dovranno
essere iniziati entro un anno dalla data del
rilascio della concessione edilizia ed il termine
di ultimazione dei lavori entro il quale il
laboratorio dovrà essere ultimato non può essere
superiore a tre anni dalla data del rilascio della
concessione stessa.

Il Comune in base a motivata richiesta del
cessionario potrà accordare proroghe dei termini
suddetti.

Il laboratorio è soggetto ad una verifica di
rispondenza in corso d'opera e definita rispetto al
progetto approvato ed alle caratteristiche
costruttive e tipologiche fissate nella presente
convenzione; verifica da eseguirsi a cura del
Comune.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Le operazioni di verifica definitiva dovranno essere iniziate entro due mesi dalla raccomandata del concessionario attestante l'ultimazione dei lavori, entro due mesi dall'inizio dell'inizio delle operazioni medesime, trascorsi i quali la verifica si intenderà effettuata.

ART. 7.

MODALITA', PRESCRIZIONI, CARATTERISTICHE E TERMINI
DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Le opere di sistemazione esterne al laboratorio nell'ambito dell'area del lotto, saranno ad esclusivo onere del concessionario e saranno realizzate con le modalità e prescrizioni che verranno indicate dal Comune.

Saranno a carico del concessionario pure gli oneri per la realizzazione della rete fognante di pertinenza del laboratorio sino al tronco principale di fognatura da costruirsi a cura del Comune; come pure a carico del concessionario sarà l'onere per gli allacciamenti idrico ed elettrico alle reti stradali esterne.

Anche le opere innanzi indicate saranno soggette a verifica come indicato al precedente art. 6.

I laboratori svolgenti attività di officina

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

meccanica dovranno essere pure muniti di impianto di depurazione prima dell'immissione delle acque reflue nella rete di fognatura urbana secondo le modalità e prescrizioni previste dalla legge n. 319/76.

ART. 8.

CRITERIO E MODALITA' PER LA VENDITA E LOCAZIONE DEI LABORATORI

Il laboratorio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di agibilità. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento, può avvenire esclusivamente a favore di chi all'atto dell'acquisto o della locazione:

- a) abbia la cittadinanza italiana;
- b) sia iscritto alla Camera di Commercio nell'apposito albo delle imprese artigiane per lo svolgimento dell'attività produttiva.

Dopo 20 anni dal rilascio del certificato di agibilità, il proprietario del laboratorio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento.

Diab Popueg

ESOLA (TA)

INTENES
ALTA
CRA
190

Nel caso di cessazione dell'attività produttiva l'area concessa ritornerà automaticamente nella proprietà del Comune che la utilizzerà secondo la destinazione urbanistica con il diritto di superficie.

L'acquirente degli immobili realizzati su tale area dal primo concessionario, avrà diritto alla concessione in diritto di superficie.

ART.9.

TRASFERIMENTO DEI LABORATORI

In forza del trasferimento dei laboratori, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione con esclusione di quelli relativi agli art. 3,4,5,6,7,13 per i quali resta titolare il concessionario.

Negli atti di trasferimento del laboratorio dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e s'impegna a non usare o disporre del laboratorio in contrasto con le prescrizioni della legge 865/71 e della convenzione medesima.

Handwritten signature: Michele Torquato

Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 C.C.

Copia autenticata di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal venditore al Comune, per lettera raccomandata entro 6 mesi da ogni trasferimento o gruppi di trasferimenti.

ART. 10.

LOCAZIONE DEI LABORATORI

Per i laboratori assegnati in locazione, con il canone massimo concordato con il Comune per la quota relativa all'area, i contratti relativi saranno stipulati mediante moduli contenenti l'accettazione integrale della presente convenzione, con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Copia autentica di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro un mese dalla stipula del contratto o gruppo di contratti.

Il rapporto di locazione seguirà le norme della legge 392/78.

ART. 11.

PREZZO DI TRASFERIMENTO DEI LABORATORI



Handwritten signature: Med. Popolo



Il prezzo massimo di concessione del laboratorio, giusta delibera del Consiglio Comunale, sarà determinato in base al costo di costruzione del laboratorio medesimo da dimostrare con gli atti contabili di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori eseguiti per la realizzazione dei laboratori e per le sistemazioni generali dell'area di pertinenza e con fatture relative agli allacciamenti principali. A tale prezzo sarà aggiunto quello corrisposto al Comune dal concessionario per la concessione del diritto di proprietà per gli oneri di pre-ammortamento, proporzionali e generali dell'operazione e finanziamento in genere e dell'utile dell'impresa. In una tabella che il concessionario presenterà al Comune prima della vendita saranno fissati i prezzi medesimi tenuto conto delle caratteristiche del laboratorio e della sua posizione nel contesto dei laboratori. Prima della vendita, e comunque in tutti i casi di successivi trasferimenti di esso, il prezzo di concessione sarà opportunamente aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione e di eventuali oneri di riqualificazione o miglioria sopportati dal proprietario del laboratorio. Il



Prodotto Popolare

prezzo sarà pagato dall'acquirente in un'unica soluzione o in rate semestrali posticipate per la durata di dieci anni. Nel caso di pagamento rateale, il tasso d'interesse da corrispondere per le rate differite, il venditore ha facoltà di iscrivere ipoteca sul laboratorio ceduto o di frazionare il mutuo fondiario ricevuto dall'istituto finanziatore, attribuendo all'acquirente la quota corrispondente del mutuo stesso e della relativa ipoteca.

ART. 12.

CANONE DI LOCAZIONE DEI LABORATORI

Il canone di locazione dei laboratori è stabilito, come per legge, nella misura del 3,85% annuo del prezzo di cessione del laboratorio, calcolato secondo criteri fissati dall'Art. precedente. Il canone è pagato in rate mensili anticipate. Il canone è soggetto a variazioni biennali, da applicarsi in rapporto al valore capitale determinato e aggiornato ai sensi dell'Art. precedente.

ART. 13

GARANZIA PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL
CONCESSIONARIO

A garanzia del completo e puntuale adempimento

MESE
SOLATA
(14)

MESE
SOLATA
(14)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

degli obblighi assunti dal concessionario con la presente convenzione vengono prestate polizze fidejussorie per l'importo di f. 83.428.840 pari all'importo globale dovuto per oneri di urbanizzazione.

Tale fidejussione avrà la durata di anni uno e cioè fino al 28/11/2004 entro il cui termine il concessionario provvederà alla corresponsione al Comune della somma di f. 83.428.840 pari cioè al 70% dell'intera somma.

ART. 14.

OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE.

Nei casi in cui il Comune non adempia puntualmente agli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione ed in particolare non realizzi le opere e gli impianti di interesse collettivo, non adempia agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere degli impianti, si applicheranno le disposizioni della presente convenzione e le norme di diritto comune. I

concessionari e i loro aventi causa potranno, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla richiesta specifica di adempimento, sostituirsi al comune nell'adempimento dell'obbligo e degli oneri violati, col diritto di rifusione



[Handwritten signatures and initials]



SOLE (V.)
delle spese documentate salvo sempre comunque gli eventuali danni. Quanto stabilito nel comma precedente si applica anche nei casi in cui il Comune impedisca e ritardi il completo e puntuale adempimento, da parte dei concessionari e loro aventi causa, degli obblighi e degli oneri della presente convenzione, ovvero illegittimamente neghi e ritardi il rilascio delle prescritte autorizzazioni, ovvero infine impedisca o ritardi in altro modo, ma sempre illegittimamente, l'utilizzazione delle autorizzazioni medesime.

ART. 15

SANZIONI

La violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione comporta a carico del responsabile l'applicazione delle seguenti sanzioni salva ogni altra conseguenza e responsabilità ai sensi della legge e della presente convenzione.

1) SANZIONI PECUNARIE.

a) Penale di L. 50.000 per ogni giorno di ritardo

rispetto a ciascuno dei termini fissati nel precedente art. 6

b) Penale del 50% del singolo importo, per ogni giorno di ritardo nel pagamento di ciascuno degli importi di cui al precedente art. 5.



[Handwritten signatures and initials]

c) Penale di importo pari al 5% del valore del laboratorio dell'opera o del manufatto di urbanizzazione, nei casi di violazione dell'obbligo del mantenimento della destinazione di cui al precedente art. 3 comma quarto.

d) Penale di rapporto pari alla differenza fra canoni, limitatamente alla parte di canone relativa all'area in caso di locazione del laboratorio a canone superiore a quello massimo determinato secondo criteri indicati nell'art. 9;

e) Interesse del 10% annuo, sulle somme ancora dovute in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art. 5.

f) E' facoltà del Comune avvalersi di fidejussione di cui al precedente art. 13.

2) INEFFICACIA DEGLI ATTI

Gli atti di cessione, locazione, trasferimento e costituzione dei diritti compiuti in violazione degli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui al precedente articolo 9 non produrranno alcun effetto nei rapporti tra il Comune e il concessionario e i suoi aventi causa. Tale inefficacia potrà essere fatta valere soltanto dal Comune, direttamente o su richiesta di coloro che abbiano avuto danno o lesione dalla violazione.

medesima. E' sempre salva, comunque, l'applicazione delle altre sanzioni di cui al precedente articolo.

3) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DECADENZA

facoltà del Comune ritenere risolta di diritto presente convenzione, nei confronti di chi si sia reso responsabile di uno dei seguenti fatti:

a) Quando sia trascorso inutilmente il termine fissato nell'ordinanza comunale di restituzione alla destinazione dell'utilizzazione, di cui al precedente art. 3 quarto comma.

b) Quando si siano violati gli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui ai precedenti art. 9 e non sia stato provveduto a ripristinare la situazione in conformità ai patti, nonostante invito e trascorsi 60 giorni dall'invito stesso.

È sempre salva comunque l'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo. La risoluzione che vale comunque solo nei confronti del responsabile, salvi i diritti degli altri proprietari e conduttori produce gli effetti del successivo art. 16.

ART. 16.

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

Nei casi in cui la presente convenzione e relativa



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

concessione vengono a cessare, si estingue il diritto di proprietà e il Comune diviene proprietario degli edifici ed opere e ne acquista la disponibilità.

Il comune anche nel caso di devoluzione parziale è tenuto a destinare ed utilizzare tali beni nei modi indicati nell'art. 35 della legge 865/71 e nella presente convenzione. Al proprietario che subisce la devoluzione spetta un indennizzo al valore della parte devoluta calcolato in base ai criteri fissati nel quinto comma dell'art. 16 della legge 865/71 e sempre che la devoluzione, non consegua in danno di quello in applicazione di una delle tesi di cui alla precedente art. 11 n. 3.

La devoluzione dei laboratori al Comune non fa venir meno i contratti di locazione consequenziali alle assegnazioni fatte a questo titolo. Diritti ed obblighi relativi passano in capo al comune che assume e conserva la posizione di locatore sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di locatore e di tutte le disposizioni della presente convenzione che si

intende mantenuta in vigore ai soli effetti del rapporto coi conduttori.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

-FORO COMPETENTE .



Le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Taranto e sono deferite giusto gli artt. 806 e segg. C.P.C. al giudizio di tre arbitri.

Richiestone, io Segretario comunale rogante ho ricevuto il presente atto scritto su numero 21 fogli dei quali occupa n. 20 facciate intere, oltre alla presente, del quale ho dato lettura alle parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo approvano e meco lo sottoscrivono.-

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE


IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi Pignatelli
[Signature]
[Signature]



Cognome **REALE**
 Nome **PASQUALE**
 nato il **15/09/1953**
 (atto n. **68** P. **1** S. **A**)
 e **Sogliano Cavour (LE)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residente **Taranto**
 Via **Via CAMPANIA n.9**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari _____


 Firma del titolare *Pasquale Reale*
 Taranto il **06/04/2016**
 Impronta del dito indice sinistro _____
 L'Ufficiale d'anagrafe
 Sig. Simone SEBASTIO

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
TARANTO
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 0262207**
 DI
REALE
PASQUALE